

*Centro Studi "Ex Parte Creditoris"*

# Disciplina antiusura e nuovi tassi legali di mora: usura "legale"?

A cura di Antonio De Simone e Maria Luigia Ienco

(Avvocati del Foro di Napoli)

## **DISCIPLINA ANTIUSURA E NUOVI TASSI LEGALI DI MORA: USURA “LEGALE”?**

*La qualificazione della mora ex art.1284, IV co. c.c. pone fine alla disputa sugli  
interessi moratori*

**Avv. Antonio De Simone – Avv. Maria Luigia Ienco**  
**Centro Studi “Ex Parte Creditoris” - [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)**

1

*SOMMARIO - 1. Il tasso d'interesse legale e il tasso legale di mora; 2. I tassi legali di mora nelle transazioni commerciali; 3. I tassi legali di mora nei giudizi ordinari di merito 4. Il contesto normativo – tratti essenziali della normativa antiusura; 4.1 La disciplina dell'usura bancaria; 5. Il “problema irrazionale” degli interessi moratori; 6. La posizione della dottrina; 7. La posizione della banca d'Italia; 8. Le diverse posizioni della giurisprudenza; 8.1. Le decisioni secondo le quali anche gli interessi moratori devono sottostare alle soglie di usura; 8.2. I dubbi irrisolti dalla giurisprudenza di legittimità e le diverse prospettazioni sulla rilevanza degli interessi moratori; 9. La posizione dell'Arbitro Bancario Finanziario; 10. La disciplina dell'azione relativa al “maggior danno”; 11. Il rapporto tra gli interessi legali di mora e gli interessi usurari; 12. Osservazioni conclusive*

**&&&&&**

### **Nota introduttiva degli autori.**

*Perché uno scritto sull'usura prenda le mosse dall'analisi della disciplina degli interessi legali semplici e quelli legali di mora (mentre la disciplina antiusura ha ad oggetto la disciplina dell'eccessività degli interessi convenzionali) è un quesito legittimo, al quale si tenterà di dare una compiuta risposta in queste pagine, analizzando, nell'ambito della querelle sulla riconducibilità o meno degli interessi moratori al meccanismo dei tassi soglia ex l. 7 marzo 1996 n.108, i possibili punti di conflitto di talune interpretazioni (anche dominanti in sede di legittimità) con il sistema dei tassi legali di mora, divenuti di portata generale per effetto del D.L. 132/2014.*

## **1. IL TASSO D'INTERESSE LEGALE E IL TASSO LEGALE DI MORA**

A norma dell'art.1284 c.c., il saggio degli interessi legali è determinato in misura di una certa percentuale in ragione d'anno, con facoltà per il Ministero del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente cui il saggio di riferisce, di modificarne annualmente la misura.

Nello stabilirne la misura, il Ministero tiene conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Se le parti intendono pattuire un interesse superiore alla misura legale, devono farlo per iscritto ed, in mancanza, sarà dovuto il solo interesse legale.

A tale regola, dettata dal codice in materia di obbligazioni pecuniarie, si aggiunge – oggi – la previsione di una maggiorazione di tali interessi, da applicarsi in caso di inadempimento del debitore e di proposizione della domanda giudiziale.

In tal modo, il legislatore intende tutelare una determinata posizione contrattuale, correggere una prassi commerciale iniqua ovvero combattere il sistematico inadempimento nelle obbligazioni commerciali, od ancora sanzionare la parte “debole” nell’ipotesi di durata eccessiva di una lite giudiziaria, riconoscendo sull’obbligazione pecuniaria un *quid pluris* al fine di compensare il danno da inadempimento, atteso che, in tal caso, l'applicazione del solo interesse legale non ristora equamente il creditore insoddisfatto.

Nascono così i tassi legali di mora, fissati dal legislatore per il caso di inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, da applicarsi in sostituzione del saggio di interesse legale, attualmente ai minimi storici.

## **2. I TASSI LEGALI DI MORA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI**

Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante “attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, ha previsto l’introduzione del tasso legale di mora da applicarsi ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

Detta disciplina prevede, all’art. 3, che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il saggio di tali interessi “legali” di mora è determinato dal successivo articolo 5, in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

Tali tassi di riferimento sono poi comunicati a norma del successivo terzo comma a cura del Ministero dell’economia e delle finanze che dà notizia del tasso, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

È peraltro consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7.

Il combinato disposto di tale ultima disposizione e del successivo art.7-bis<sup>1</sup>, incentrato, per espressa previsione normativa, sull'interesse del creditore, può essere così riassunto:

*1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.*

*2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.*

*3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.*

*4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.*

*5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.*

Con la normativa appena richiamata, il legislatore, dando attuazione alla normativa comunitaria, ha inteso contrastare l'iniqua prassi commerciale dei ritardi sistematici nei pagamenti, imponendo forti limiti all'autonomia privata, nella forma di pesanti sanzioni per l'inadempimento.

Gli interessi legali di mora sono evidentemente destinati anche a contrastare il contegno dilatorio delle Pubbliche amministrazioni, le quali per anni si sono rese

---

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 24, L. 30 ottobre 2014, n. 161.

inadempienti nei confronti dei loro fornitori di beni e/o servizi, approfittando della loro posizione di forza, imponendo alle proprie “controparti” clausole con le quali queste ultime sono state costrette ad accettare condizioni contrattualmente inique, come la preventiva rinuncia agli interessi legali ed alle spese legali di recupero in caso di ritardato pagamento.

È agevole individuare la *ratio* della disciplina nella **finalità di protezione del creditore-imprenditore “debole”**, che si trovava (prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.231/2002) sfornito sostanzialmente di tutela, in quanto, da un lato, riceveva – a fronte dell'inadempimento del proprio debitore – i soli interessi legali e, dall'altro, era tenuto a procurarsi il denaro ai tassi di mercato, corrispondendo alle banche rilevanti interessi corrispettivi.

In tale ottica, ulteriore strumento rafforzativo della posizione del creditore-imprenditore, è stato individuato dal legislatore nella **decorrenza automatica** degli interessi legali di mora, **senza necessità di previa costituzione in mora**, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e la tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per tutto l'ambito UE.

Dall'esame della disciplina appena richiamata emerge un altro dato “chiave” per l'analisi che qui s'intende condurre: la natura risarcitoria (per il creditore e, specularmente sanzionatoria per il debitore) degli interessi legali di mora, elemento da tener presente ai fini della qualificazione giuridica *tout court* degli interessi di mora, in un'ottica di corretta ricostruzione della rilevanza di questi ultimi per la normativa antiusura.

### **3. I TASSI LEGALI DI MORA NEI GIUDIZI ORDINARI DI MERITO**

La disciplina dei tassi legali di mora, applicabile nelle transazioni commerciali, assume oggi nuovo “vigore” a seguito della recentissima riforma dell'art.1284, quarto comma c.c, per effetto del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 (in

G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha introdotto il nuovo tasso d’interesse legale di mora per i crediti “litigiosi”.

Nella specie, il nuovo art. 1284, quarto comma, c.c., attualmente prevede che: “*se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*”.

Il richiamo al tasso legale di mora previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è un chiaro indice rivelatore della volontà del legislatore di introdurre uno strumento volto all’assolvimento di due funzioni principali:

- *in primis*, quella di tutelare la parte creditrice dalle lungaggini dei procedimenti giurisdizionali, assicurando ad essa un *quid pluris* rispetto agli interessi legali;
- *in secundis*, porre in essere un meccanismo di deflazione (indiretta) del contenzioso, che valga a frenare comportamenti delle parti meramente dilatori ed alleggerire – per l’effetto – le innumerevoli condanne dello Stato italiano per risarcimento da irragionevole durata del processo (ex L. 24 marzo 2001, n. 89 – c.d. Legge Pinto).

È soprattutto rispetto alla prima delle funzioni appena richiamate che emerge, anche qui, la funzione pienamente risarcitoria degli interessi legali di mora, i quali mirano a ristorare il creditore per un danno (cagionato dal perdurante inadempimento) che i soli interessi legali non possono reintegrare.

La novella legislativa, chiara nella sua formulazione e nella *ratio*, può altresì costituire – come si cercherà di sviluppare *infra* – un importante spunto di riflessione “sistematica” con riferimento alla disciplina antiusura, avuto particolare riguardo a quello che, in tale campo, è stato già definito il “dilemma”

degli interessi moratori.

#### **4. IL CONTESTO NORMATIVO – TRATTI ESSENZIALI DELLA NORMATIVA ANTIUSURA**

Corre l'obbligo, ai fini della presente analisi, di tratteggiare i principali aspetti della normativa antiusura, con particolare riferimento ai raccordi con la disciplina dei rapporti bancari, in relazione ai quali pare destarsi il maggior interesse sociale (e allarme mediatico).

Fenomeno giuridico complesso, l'usura bancaria è oggi al centro di un vasto dibattito giurisprudenziale e dottrinale, che si esprime spesso in termini di contrapposizione tra "fazioni", a seconda che si intenda sostenere tesi favorevoli o contrarie *tout court* al sistema bancario.

Per tale motivo è opportuno fare chiarezza sulle questioni più "spinose" e – tuttora – irrisolte dalla giurisprudenza, in particolare da quella di legittimità, pronunziate in tempi recenti in termini da più parti equivocati.

L'analisi non può che prendere le mosse dal preliminare esame del contesto normativo, nel suo dato letterale che, di seguito, si riporta nei tratti essenziali.

##### **Art. 644 c.p. - Usura**

**Comma terzo:** *La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.*

**Comma quarto:** *Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.*

##### **Art. 1815 c.c. - Interessi**

**Comma secondo:** *Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.*

**Art.1, D.L. 29/12/00 n. 394, di interpretazione autentica della L. 108/96, convertito nella legge n.24 del 2001.**

**Comma primo:** *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.*

#### **4.1 LA DISCIPLINA DELL'USURA BANCARIA**

La disciplina è articolata in un complesso di misure, sia di ordine civilistico che penalistico, il cui coordinamento appare indispensabile per consentire una più efficace repressione del fenomeno e si colloca in un contesto ove, accanto al principio dell'autonomia contrattuale e della libertà di iniziativa economica (v. art. 41, comma primo Cost.), trova affermazione anche quello solidaristico (v. artt. 2, 3, 41, comma secondo Cost.), per effetto del quale non risultano più accettabili né un eccessivo squilibrio contrattuale, né una illimitata libertà delle parti nel fissare il contenuto del contratto.

Il contemperamento dei detti principi, sancito dalla Costituzione del '48, arricchisce di significato la norma "fondamentale" in materia di autonomia contrattuale, l'art. 1322 del codice del '42, ove si afferma che «*le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge*».

In materia di prestiti di denaro<sup>2</sup>, il legislatore (del 1996) è intervenuto con una disciplina peculiare, imponendo un preciso limite alla autonomia contrattuale delle parti nella determinazione convenzionale degli interessi, mediante l'individuazione di una soglia "oggettiva", oltre la quale gli interessi sono considerati usurari, un "ostacolo" di facile applicazione all'illecito godimento di un corrispettivo di un determinato capitale.

---

<sup>2</sup> L'art.1815 c.c., norma di riferimento in materia di usura, è espressamente dettata in riferimento al contratto di mutuo (è infatti inserita nel capo XV – rubricato "del mutuo"). Tuttavia è pacifico, in dottrina ed in giurisprudenza, che il complesso di misure antiusura si estende ad ogni operazione lato sensu di finanziamento. A conferma di quanto appena detto, si richiamano i decreti ministeriali trimestrali, che recepiscono le rilevazioni trimestrali del T.E.G.M., effettuate dalla Banca d'Italia, laddove sono riportate le differenti operazioni - per categorie omogenee - rilevanti ai fini del raffronto alla soglia di usura. Sul web in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it). Sul punto cfr. anche OPPO, *Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto penale e diritto civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, 538.

Tale limite è stato concepito precipuamente al fine di tutelare il mutuatario, quale parte debole nel rapporto con il mutuante (almeno quando il mutuante sia, come nella generalità dei casi, un istituto di credito), nell'ottica di salvaguardare l'equilibrio contrattuale<sup>3</sup>.

È da evidenziare che, all'epoca in cui venne concepita la legge anti-usura, era particolarmente avvertita la necessità di ridurre l'area della discrezionalità del giudice e di prevenire l'emanazione di quei provvedimenti giurisprudenziali di "mediatica" evidenza, ove, a titolo meramente esemplificativo, era stata paradossalmente esclusa la natura usuraria dell'interesse, in casi in cui quest'ultimo era pari al 40% o, per soprammercato, al 50%<sup>4</sup>.

Indice di avvertita "urgenza" dell'intervento normativo in parola è l'approvazione della legge 7 marzo 1996, n.108, a Camere già sciolte (circostanza che ha sollevato in molti il dubbio di legittimità costituzionale<sup>5</sup>, all'esito di un iter legislativo piuttosto breve.

Gli obiettivi perseguiti sono stati quelli di rendere la disciplina penale e civile dell'usura più facilmente applicabile, conferendo un più marcato carattere oggettivo<sup>6</sup> alla fattispecie vietata, ponendo un limite alla remunerazione del

---

<sup>3</sup> "In materia contrattuale occorre distinguere tra equilibrio economico ed equilibrio normativo. Il primo concerne l'adeguatezza del prezzo o del corrispettivo ai beni o servizi che formano l'oggetto del contratto. Il secondo, invece, è riconducibile al rapporto tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Il c.d. equilibrio economico non assume rilevanza, salvo in casi eccezionali, in quanto la legge non ammette un controllo sul sinallagma contrattuale". TURCO, *Il tasso soglia usurario e il contratto di mutuo*, in *Riv.not.*, Vol. 59., n. 2 (marzo-aprile 2005), 265-266, nota 4. Sul punto cfr. anche PIERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, 334 ss.; ID., *La tutela del «contraente debole» nelle negoziazioni immobiliari. Traccia di un possibile convegno*, in *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, Napoli, 2003, 319 ss.; VETTORI, *Autonomia privata e contratto giusto*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, 21 ss.; CAPOBIANCO, *L'equilibrio economico nei contratti dei consumatori*, in *Squilibrio ed usura a cura di VETTORI*, Padova, 2002, 377 ss.

<sup>4</sup> Cass., 27 febbraio 1995, in *Dir pen. proc.*, 1995, 282 ss; Cass., 17 gennaio 1992, in *Riv. pen.*, 1992, 756 ss. Sul punto cfr. MANIACI, *Le regole sugli interessi usurari*, in CUFFARO, *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, Bologna, 2005, 90, nota 82.

<sup>5</sup> *Ivi*, 84.

<sup>6</sup> Così, ad es., QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, cit., 63. Cfr. anche GUIZZI, *Congruità dello scambio e contratti di credito (Ancora una breve riflessione intorno ai rapporti tra mercato e teoria del*

capitale concesso in prestito, con una netta semplificazione sotto il profilo probatorio, affidandosi ad un meccanismo di tipo matematico (e dunque – tendenzialmente – “automatico”).

La legge ha così generato un sistema di rilevazione e di determinazione di un preciso limite percentuale, oltre il quale un determinato finanziamento non può essere concesso, in modo da predeterminare numerariamente il tasso massimo, oltre il quale gli interessi sono da considerarsi sempre usurari (c.d. “tasso soglia”).

Tale meccanismo viene attuato con la riforma dell’art.1815, comma 2 c.c. e con l’introduzione (*rectius*, la riforma) di una norma penale (art. 644 c.p.), parzialmente in bianco, la quale risulta periodicamente integrata per effetto del disposto di cui all’art.2, comma 1 della legge n. 108/1996, che demanda direttamente al Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia<sup>7</sup> e l’Ufficio Italiano dei Cambi, la rilevazione trimestrale del costo del denaro (*rectius*, del Tasso Effettivo Globale Medio - praticato per categorie omogenee di operazioni dagli intermediari bancari e finanziari autorizzati e “*comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*” – art. 644, quarto comma, c.p.), lasciando all’autonomia delle parti la possibilità di maggiorarli fino ad una determinata percentuale, oltre la quale gli interessi sono sempre usurari. (c.d. tasso-soglia, da individuarsi attraverso la previsione incrementativa via via in vigore<sup>8</sup>).

---

contratto), in VETTORI (a cura di), *Squilibrio e usura nei contratti*, cit, 447: «nell’ottica del legislatore del 1996 ciò che colora di illiceità l’operazione negoziale è essenzialmente la circostanza che il sinallagma contrattuale si connota per la obiettiva disegualianza di valori tra prestazione e controprestazione».

<sup>7</sup> Sui compiti tecnici della Banca d’Italia vedasi MARCELLI, *Criteri e modalità di determinazione del tasso d’usura: ambiguità e contraddizioni*, in *Banche, consumatori e tutela del risparmio* (a cura di AMBROSINI – DEMARCHI), Milano, 2009, 433.

<sup>8</sup> Secondo l’attuale disciplina, in vigore dal 01.07.2011, il tasso soglia viene determinato incrementando il Tasso Effettivo Globale Medio di 1/4 e 4 punti percentuali, mentre, per i contratti conclusi dal 01.04.1997 al 30.06.2011, la soglia è individuata secondo la normativa previgente, secondo la formula: Tasso Effettivo Globale Medio, aumentato della metà).

Le rilevazioni dei tassi devono avvenire trimestralmente e far riferimento ai seguenti periodi di tempo:

a) 1 gennaio - 31 marzo; b) 1 aprile - 30 giugno; c) 1 luglio - 30 settembre; d) 1 ottobre - 31 dicembre.

Oggetto di rilevazione sono i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione a categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite a loro volta in classi di importo<sup>9</sup>, le quali poi devono essere dettagliate in modo esplicito in una precisa scheda riassuntiva.

La rilevazione, ad opera della Banca d'Italia, avviene, nel più ampio ambito di esercizio dei poteri di vigilanza di quest'ultima, attraverso la previsione di un apposito obbligo periodico di segnalazione, posto in capo alle banche ed agli altri soggetti "vigilati".

Nell'intento di superare il sistema previgente, basato su valutazioni meramente soggettive e legate all'analisi dello stato di bisogno del debitore, nonché alla sua posizione di debolezza nell'ambito di un rapporto di finanziamento, il legislatore, rimodulando l'art.644 c.p. e l'art.1815 c.c., ha dato origine, dunque, ad un meccanismo attraverso il quale è possibile individuare, in maniera piuttosto agevole, **il tetto massimo del tasso da applicare per ciascuna tipologia di**

---

<sup>9</sup> Accanto alla categoria contratto di mutuo a tasso fisso e variabile con garanzia reale, i decreti ministeriali di attuazione della L. n. 108 del 1996 elencano altre categorie, e precisamente: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni di *factoring*, operazioni di *leasing*, altri finanziamenti a breve e a medio-lungo termine. Successivamente sono stati aggiunti i crediti finalizzati all'acquisto rateale e i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; a partire dal d-m. 22 giugno 2004 pubblicato nella G. t.f., 28 giugno 2004, n. 149 è stata introdotta la distinzione fra mutui a tasso fisso e mutui a tasso variabile ai fini della rilevazione dei T.E.G.M. ; (D.M. 22 settembre 1998). Cfr. TURCO, *op. cit.*, 267, nota n.9. Nella rilevazione del 24 dicembre 2009 le categorie erano diventate 14 mentre nella ultima rilevazione del 19 dicembre 2013 sono divenute 13, e precisamente: 1) aperture di credito in conto corrente; 2) scoperti senza affidamento; 3) anticipi e sconti commerciali; 4) factoring 5) credito personale; 6) altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese; 7) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; 8) leasing autoveicoli e aeronavali; 9) leasing immobiliare; 10) leasing strumentale; 11) credito finalizzato all'acquisto rateale; 12) credito revolving; 13) mutui con garanzia ipotecaria.

**finanziamento** (operazione di credito), al di sopra del quale l'interesse diventa *ipso iure* usurario.

La fattispecie dell'usura OGGETTIVA, con la totale assenza di qualsiasi riferimento alla situazione di debolezza economica della vittima del reato - se non in via residuale - è stata introdotta, non solo quale modalità di tutela "semplificata" per il cliente-mutuatario, ma anche al fine di imporre *l'ordine nel mercato del credito*, limitando il corrispettivo entro la soglia massima periodicamente fissata dall'autorità amministrativa – ad integrazione del dettato legislativo.

Il discorso si fa ancor più intelligibile, se solo si tiene in considerazione la nuova formulazione dell'art.644 c.p., nel quale non si ritrova più il riferimento allo "*stato di bisogno*" del soggetto passivo (e correlativamente al requisito dell'approfittamento da parte del reo), mentre l'usura SOGGETTIVA è relegata a fattispecie "residuale", con la norma di "chiusura" di cui al comma 3 cpv., ove è sancito che *«sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria»*.

Orbene, benché il sistema sia stato creato per essere di facile applicazione, non poche sono state, all'indomani dell'approvazione della legge n.108/1996, le questioni controverse che la giurisprudenza (di merito e di legittimità) è stata chiamata a chiarire, attraverso una vasta attività di interpretazione – spesso "creativa".

Tra gli aspetti di maggiore incertezza, la questione circa la applicabilità della legge ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, e non ancora esauriti.

Il legislatore del '96, infatti, “dimenticò” di prevedere un'apposita disciplina transitoria per i rapporti bancari in essere, ragion per cui, al momento dell'entrata “a regime” del nuovo sistema (con il primo decreto ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi globali medi del 22 marzo 1997), molti mutuatari si vedevano contrattualmente obbligati al pagamento di interessi che erano superiori ai tassi soglia.

Nel “caos” giudiziario susseguente, l'intervento della Cassazione, con sentenza n.14899/2000 (invero conforme alle precedenti sentenze n. 11055/1998 e n. 5286/2000), parve accordare rilievo al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, impedendo di fatto, per i rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della l.108/96, l'incasso di interessi superiori ai tassi soglia<sup>10</sup>.

L'effetto dirompente di tale pronuncia rischiava di mettere a rischio la stabilità dell'intero sistema bancario (e di far proliferare esponenzialmente il contenzioso), al punto che il legislatore fu costretto ad intervenire con una norma di interpretazione autentica.

Fu l'art.1 del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito con legge n. 24 del 2001) a stabilire che «*ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge **nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento***», in tal modo accordando rilevanza, per espressa previsione normativa, al solo momento della pattuizione degli interessi (e non a quello, successivo, dell'incasso), così ponendo fine – almeno apparentemente –

---

<sup>10</sup> Questo il passo più rilevante della parte motiva della sentenza n. 14899/2000: «*di fronte ad un rapporto fra cittadino e banca che non si è già concluso nel momento dell'entrata in vigore della legge antiusura (perché all'istituto si deve ancora corrispondere le rate di somma capitale e gli interessi), i giudici non potevano escludere la possibilità di rilevare d'ufficio la nullità della clausola del contratto relativa agli interessi. Non basta infatti dire che l'accordo sia stato formalizzato prima del 1996. Non si può insomma far proseguire una pattuizione di interessi che siano eventualmente divenuti usurari, di fronte ad un principio introdotto nel nostro ordinamento con un valore generale ed assoluto*».

alle pretese dei mutuatari circa l'usurarietà sopravvenuta dei contratti da essi stipulati con le banche.

Se l'intento chiarificatore del legislatore poteva dirsi raggiunto sotto tale aspetto, e la stabilità del sistema creditizio garantita, si apriva però altra grande (e tuttora irrisolta) questione, “aggravata” paradossalmente per effetto della normativa di interpretazione autentica.

## **5. IL “PROBLEMA IRRAZIONALE” DEGLI INTERESSI MORATORI**

Valutando analiticamente il dettato normativo del legislatore del 2000-2001 si nota che, nel fornire l'autentica interpretazione della normativa antiusura, questi ha fatto espresso riferimento agli «*interessi [...] a qualunque titolo pattuiti*», - riprendendo chiaramente l'espressione “*a qualsiasi titolo*”<sup>11</sup> dall'art.644 c.p. (che però, come meglio si dirà *infra*, si riferisce unicamente alle “*remunerazioni*” – e non, genericamente, agli interessi).

Di qui il filone interpretativo che ha ritenuto, ai fini dell'usura, non debba operarsi alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori, con conseguente sottoposizione di ogni onere - anche eventuale ed anche a titolo risarcitorio – alle soglie individuate secondo i meccanismi di cui alla legge n. 108 del 1996.

Per la verità, a tracciare il “*solco*” di tale orientamento giurisprudenziale è stata una pronuncia precedente all'intervento di interpretazione autentica (*Cass.Civ. 22 aprile 2000, n.5286*), i cui effetti sono stati poi “*amplificati*” dalla giurisprudenza di legittimità successiva al D.L. n. 324/2000, segno evidente che quest'ultimo non ha trovato una soluzione ai tanti problemi ermeneutici suscitati dalla normativa

---

<sup>11</sup> Sul web in Tribunale di Brescia, dott. Carla D'Ambrosio del 24-11-2014 ove è stato ritenuto che l'espressione contenuta “*a qualunque titolo*” della legge di interpretazione n.24/2001 va contrapposta a quella contenuta con la locuzione “*a qualsiasi titolo*” contenuta nell'art. 644 quarto comma cp che disciplina con i contenuti degli elementi da tener in considerazione ai fini della individuazione del tasso soglia, che poi andrà posta in correlazione alle modalità di attuazione del precetto normativo.(sul web in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it));

antiusura del '96, finendo altresì per complicare ulteriormente i termini della questione.

Senza pretesa di completezza, è opportuno analizzare, al riguardo, le diverse posizioni sviluppatesi intorno all'interpretazione del (solo apparentemente chiaro) dettato normativo, che hanno contribuito e contribuiscono a delineare i contorni della disciplina antiusura nel "diritto vivente".

## **6. LA POSIZIONE DELLA DOTTRINA**

Il dibattito, in dottrina, ruota tutti intorno alla configurazione della natura (differente) degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.

Qualche Autore<sup>12</sup> ricostruisce la natura giuridica degli interessi corrispettivi e di quelli moratori in maniera unitaria, qualificando entrambi come effetti diretti del contratto di finanziamento al quale essi accedono, così determinando un'applicazione altrettanto unitaria del combinato disposto degli artt. 644 c.p. 1815, comma 2, c.c., o, detto altrimenti, paventando l'applicazione del meccanismo di rilevazione (e sanzione) dell'usura oggettiva anche agli interessi moratori, i quali dovrebbero essere pattuiti nei limiti delle soglie trimestralmente stabilite.

Il «vantaggio» del debitore che utilizza denaro altrui (che giustifica la previsione di interessi corrispettivi diretti a reintegrare il patrimonio del creditore) e il «danno» che il creditore subisce (che invece comporta l'applicazione di interessi moratori diretti a risarcirlo) rappresenterebbero due aspetti speculari, giacché in entrambi casi si deve riconoscere agli interessi una funzione risarcitoria o indennitaria<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> INZITARI, La Moneta, nel Trattato dir.com e dir pubbl e con a cura di Galgano, IV, Cedam, 1983, 206 ss.; Libertini, voce «Interessi», in Enc. del dir., XXIII, Giuffrè, 1972, 101 ss.; QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, nel Trattato Rescigno, 9, Utet, 1999, 521 ss.

<sup>13</sup> Così: AVAGLIANO, Profili problematici in tema di usura: interessi di mora e ius superveniens, in Riv. dir. priv., 2001, 399 ss; DAGNA, Profili civilistici dell'usura, Cedam, 2008, 127; FAUSTI, *Il mutuo*, nel Trattato di

Altri<sup>14</sup> escludono l'applicabilità dell'art. 1815, comma 2°, c.c. agli interessi di mora sul presupposto che per l'applicazione della sanzione punitiva occorrerebbe la presenza di tutti gli elementi essenziali del contratto ed in tale ambito sicuramente la liceità della clausola degli interessi corrispettivi costituirebbe un limite invalicabile. Tanto anche in considerazione che il sistema delle nullità contrattuali è bilanciato dal principio della conservazione del contratto, servendosi, nell'ipotesi di eventuali lacune, dell'etero-integrazione di fonte legale.

## **7. LA POSIZIONE DELLA BANCA D'ITALIA**

La Banca d'Italia - nell'ambito della discrezionalità tecnica ad essa attribuita dal legislatore – ha sempre ritenuto che gli interessi moratori non debbano essere inclusi nel calcolo del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio).

Solo a partire dal 2002, l'Istituto di Vigilanza ha riportato una rilevazione “statistica” delle maggiorazioni medie a titolo di mora, trasfuse nel punto 4 dei D.M. trimestrali ed indicate nella misura del 2,1%.

Da qui, l'incertezza giurisprudenziale maggiore circa la raffrontabilità degli interessi moratori (che accedano ad un singolo e concreto contratto bancario) alle soglie di usura.

---

diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato, diretto da Perlingieri, Esi, 2004, 168 ss.; GIOIA, *Difesa dell'usura*, in *Corr. giur.*, 1998, 504 ss.; ID., *La disciplina degli interessi usurari*, *ivi*, 2000, 878 ss.; LAMORGESE, *Interessi moratori e usura*, *ivi*, 2002, 1084 ss.; MARCELLI, *Criteri e modalità di determinazione del tasso d'usura: ambiguità e contraddizioni*, sul web in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2008; MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, in *contr e impr.*, 1999, 493.

<sup>14</sup> In tal senso, CARBONE, *Usura civile: individuato il «tasso-soglia»*, in *Corr. giur.*, 1997, 510; DOLMETTA, *Le prime sentenze della Cassazione civile in materia di usura ex lege n. 108/1996*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, II, 627; ID., *Il governo invade la giurisdizione e salva l'interesse delle banche*, in *Dir. e giust.*, 2001, 82 ss.; ID., *Su usura e interessi di mora*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, II, 501; FAUCEGLIA, nel *Commentario del codice civile*, diretto da Gabrielli, *Dei singoli contratti*, III, a cura di VALENTINO, Utet, 2011, sub art. 1815, 202; MOLITERNI-PALMIERI, *I Tassi usurari e razionamento: repressione e prevenzione degli abusi del armato del credito*, in *Com. giur.*, 1999, 1026; MORERA, *Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso «soglia» e ... usurario sopravvenuto*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1998, II, 506, 519.

Si ricorda, infatti, che il Tasso Soglia si determina sulla base di una certa maggiorazione del Tasso Effettivo Globale Medio individuabile *ratione temporis* e *ratione materiae*<sup>15</sup>; dunque, omettendo di inserire il valore percentuale medio dei tassi di mora nel valore (*rectius*, dei vari valori) del TEGM trimestralmente rilevati, si pone il problema di dover confrontare l'interesse di mora con una soglia evidentemente disomogenea (giacché formata sulla scorta di tassi medi che non contemplano i tassi di mora).

La posizione di Bankitalia è stata assunta sul presupposto che la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) debba “fotografare” l’aspetto fisiologico dello svolgimento del rapporto bancario (e non la fase eventualmente patologica del medesimo).

Nei chiarimenti resi dalla Banca d'Italia il 3 luglio 2013<sup>16</sup> si afferma che *“gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”* devono essere esclusi dal calcolo del TEGM, sulla base di tre motivazioni, schematizzabili nel modo seguente<sup>17</sup>:

- l’inclusione degli interessi moratori nelle rilevazioni trimestrali porterebbe a rilevare tassi medi di mercato maggiori, con effetto distorsivo per il mercato del credito, realizzando un innalzamento delle soglie di usura e consentendo alla parte contrattuale “forte” di imporre oneri corrispettivi più elevati (con evidente danno a carico dei clienti che correttamente adempiono alle proprie obbligazioni contrattuali);

---

<sup>15</sup>Attualmente Tasso effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (vedi Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.

<sup>16</sup> Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG, Chiarimenti del 3 luglio 2013, par. C4.

<sup>17</sup> DOLMETTA, *A commento della Comunicazione Banca d'Italia 3.7.2013: Usura e interessi moratori*, 8 luglio 2013, sul web in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

- gli interessi di mora attengono ad una “anomala” del rapporto, conseguente all’inadempimento del cliente, dunque svolgono una funzione risarcitoria per il creditore, laddove invece gli interessi corrispettivi riguardano l’aspetto commutativo e fisiologico del rapporto stesso;

- la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, che disciplina i contratti di credito ai consumatori, all’art. 19, par. 2, esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) qualsiasi penale da inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora; inoltre, l’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata anche negli appositi decreti trimestrali del Ministero dell’economia e delle finanze i quali specificano che “*i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento*”.

## **8. LE DIVERSE POSIZIONI DELLA GIURISPRUDENZA**

Nel corso degli anni la giurisprudenza, di merito e di legittimità, è stata assai ondivaga sul punto. Occorre pertanto mettere in evidenza le diverse posizioni assunte.

### **8.1. LE DECISIONI SECONDO LE QUALI ANCHE GLI INTERESSI MORATORI DEVONO SOTTOSTARE ALLE SOGLIE DI USURA**

La tesi favorevole all’inclusione dei tassi moratori nei meccanismi di cui alla l.108/1996 ha trovato una prima conferma nella nota pronuncia della Corte Costituzionale del 25.02.2002 (sent. n.29), la quale, nell’esaminare la costituzionalità della legge di interpretazione autentica n.24 del 28 febbraio 2001 ha incidentalmente definito “plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.

Ancor prima, era stata la Corte di Cassazione (con la sentenza del 22.04.2000 n. 5286) ad affermare testualmente che *“la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, terzo comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art.1224, primo comma, codice civile”*<sup>18</sup>.

Successivamente, gli Ermellini hanno più volte ribadito, *per relationem*, il principio già espresso in Cass.Civ. 22.04.2000 n.5286, senza mai soffermarsi specificamente sui motivi di tale “scelta” ermeneutica<sup>19</sup>.

Agli onori della cronaca è però balzata – quasi inspiegabilmente, per quanto si dirà – la (ormai) nota sentenza del 09.01.2013 n. 350, che, rifacendosi alla già citata giurisprudenza di legittimità, ha statuito testualmente: *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*.

---

<sup>18</sup> Per completezza si riporta l'intero passo della pronuncia citata. *“Va subito detto che, proprio con riferimento a tale ultima disposizione, la non copiosa giurisprudenza di merito e la dottrina si sono occupate essenzialmente del problema delle conseguenze sui contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della nuova normativa: in altri termini, con esclusivo riguardo alla natura compensativa degli interessi pattuiti. Tuttavia, non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, terzo comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art.1224, primo comma, Codice civile, nella parte in cui prevede che «se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura». Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge”*;

<sup>19</sup> Si veda, *ex multis*, Cass. 04.04.2003 n.5324, secondo cui, *“per quanto concerne, poi, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 644 c.p. come sostituito dall'art. 1 L. n. 108 del 1996 ove interpretato nel senso di riguardare solo i tassi corrispettivi e non quelli moratori, è agevole rilevarne l'irrilevanza e/o la manifesta infondatezza, osservando: che secondo le supreme magistrature, il tasso - soglia di cui alla citata legge n. 108/1996 riguarda anche gli interessi moratori (Cass. 17 novembre 2000, n. 14899 e Corte Cost. 25 febbraio 2002, n. 29) ma, nella specie, siffatta normativa non trova applicazione, trattandosi di tassi convenuti prima della data della sua entrata in vigore mentre, d'altro canto, a tale data il rapporto si era completamente esaurito”*.

Schematizzando i riferimenti ermeneutici appena citati, è possibile mettere a confronto le stringate motivazioni sulla riconducibilità anche degli interessi moratori entro le soglie di usura.

ENTE GIUDICANTE	MOTIVAZIONE
C. Cost. 25/02/2002 n. 29	“[è] plausibile [...] l’assunto secondo cui il <b>tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori</b> ”
Cass. 22/04/2000 n. 5286	“[...] la legge n. 108 del 1996 ha individuato un <b>unico criterio [di calcolo]</b> ”
Cass.4/04/2003 n. 5324	“ <i>il tasso-soglia di cui alla citata legge n. 108/1996 riguarda anche gli interessi moratori</i> ”
Cass. 9/01/2013 n. 350	si intendono usurari gli interessi [...] a qualunque titolo, quindi <b>anche a titolo di interessi moratori</b>

La perentorietà di tali decisioni stride, invero, con la sinteticità delle motivazioni e la mancanza di uno specifico approfondimento sulla diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. Argomentando quasi sempre *per relationem*, la giurisprudenza di legittimità ha omesso poi di affrontare questioni cruciali, prime tra tutte **i criteri di calcolo e gli effetti del superamento del tasso soglia, quando il tasso corrispettivo sia stato lecitamente pattuito entro la soglia stessa.**

Le lacune interpretative hanno dato poi luogo ad una serie di “interpretazioni dell’interpretazione”, facendo a taluno sostenere che la Corte avrebbe, in special modo con la sentenza n.350/2013, sostenuto la necessità di sommare il valore degli interessi di mora con quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica di usurarietà oggettiva, tesi presto smentita da copiosa giurisprudenza di merito, sulla semplice notazione che gli Ermellini non hanno mai avallato una simile (ed illogica) operazione aritmetica<sup>20</sup>, limitandosi solo ad evidenziare che i tassi moratori (in sé considerati) devono rispettare le soglie di usura.

---

<sup>20</sup> A supporto della contrarietà della tesi della sommatoria si rileva che al momento dell’inadempimento ci si trova al cospetto di una sola obbligazione che il debitore è tenuto soddisfare per capitale ed interessi. **L’inadempimento della rata trasforma le due obbligazioni**, seppure originariamente distinguibili per capitale e interessi, **in un unico debito**. Vero è che in ogni rata è sempre possibile identificare quale sia la

Nel silenzio della Cassazione sul “cuore” del problema, si registrano una serie di pronunce di merito, che hanno chiarito – con qualche oscillazione – i principi che sinteticamente si elencano di seguito:

- a) anche gli interessi moratori, sin dal momento della pattuizione, devono sottostare al tasso soglia;
- b) a dover essere raffrontato al tasso soglia è il valore dell’interesse di mora, in sé considerato, e non quello risultante dalla sommatoria con il saggio degli interessi corrispettivi, atteso che i primi sono sostitutivi e non additivi rispetto ai secondi;
- c) se i tassi moratori sono usurari, il debitore inadempiente è comunque tenuto a corrispondere, a norma dell’art.1224 c.c., gli interessi corrispettivi (s’intende, a meno che questi non siano già di per sé usurari), ovvero gli interessi “soglia”, vertendosi al più di un’ipotesi di usura sopravvenuta;
- d) in caso di usurarietà degli interessi moratori, resta comunque salva la parte del rapporto che si è svolta in maniera “fisiologica”, durante la quale gli interessi di mora sono rimasti “dormienti”<sup>21</sup>.

---

quota di interessi e quale quella di capitale, ma questo non esclude che, scaduta la rata e non pagata, sull'intero importo di essa inizino a decorrere gli interessi di mora. Ora, la *ratio* dell'art. 1194 c.c. si fonda sulla considerazione che, se al debitore fosse consentito di imputare versamenti parziali prima al capitale anziché agli interessi, il creditore vedrebbe ridursi la sua pretesa agli interessi in quanto appunto sarebbe stato ridotto il debito capitale. La medesima *ratio* impone che, di fronte alla scadenza insoluta di una rata di debito (rata che pur comprende una parte del capitale ed una parte di interessi), i versamenti in conto siano da imputare agli interessi di mora sulla rata insoluta: ché altrimenti, proprio come ha inteso escludere il legislatore *ex art.1194 c.c.*, l'imputazione del versamento alla rata scaduta riuscirebbe a ridurre il debito che produce interessi e, dunque, anche a ridurre la qualità di interessi che maturano mano a mano che si prolunga l'insolvenza. In sostanza, il mancato pagamento di una rata comprensiva anche di interessi determina la pretesa del creditore ad ottenere anche gli interessi moratori sugli interessi non pagati, dunque il pagamento parziale va imputato per primo a questi interessi, poiché in mancanza verrebbe frustrata la *ratio* dell'art.1194 c.c.(Cass.8.7.1986 n. 4451). Tale principio è stato poi ribadito in altre decisioni ove è stato precisato che in definitiva non si viene concretizzare alcuna sommatoria di interessi poiché gli interessi moratori operano sull'unico debito esistente (Cass.21.10.2005 n.20449; 31.1.2006 n. 2140);

<sup>21</sup> In tal senso, Trib. Brescia, 24.11.2014, Trib.Milano, 12.11.2014, Trib.Cremona, 30.10.2014, Trib.Taranto, 17.10.2014, Trib.Venezia, 15.10.2014, Trib.Torino, 08.10.2014, Trib.Milano, 07.10.2014, Trib.Roma, 16.09.2014, Trib.Sciacca, 13.08.2014, Trib.Ferrara, 02.07.2014, Trib.Napoli, 12.06.2014, Trib.Torino, 10.06.2014, Trib.Milano, 03.06.2014, Trib. Ferrara, 21.05.2014, Trib.Verona, 28.04.2014, Trib.Napoli, 18.04.2014, Trib.Napoli, 15.04.2014, Trib. Treviso, 11.04.2014, Trib.Trani, 10.03.2014 – dati tratti dalla rassegna giurisprudenziale “*Il punto sull’usura bancaria*”, sul web in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it), dato aggiornato al 16 dicembre 2014. *Contra*, GdP Domodossola, 02.05. 2014, Trib. Milano, 22.05.2014, Trib. Parma, 25.07.2014;

Corre l’obbligo di riportare alcune delle decisioni di merito degne di nota.

Desta particolare “scalpore”, tra le tante, la pronuncia del 17.09.2014 del Tribunale di Torino (dott. Enrico Astuni)<sup>22</sup>, che ha condannato per lite temeraria (complessivamente per euro 120.000,00!) un debitore che aveva sostenuto l’infondata tesi della sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio ai fini della verifica dell’usura oggettiva.

A soffermarsi specificamente sui problemi-chiave, tuttavia, sono stati il Tribunale di Cremona (dott. Giulio Borella, sentenza del 30.10.2014)<sup>23</sup>, prima, ed il Tribunale di Milano (dott.ssa M.T. Zugaro, sentenza del 12.11.2014)<sup>24</sup>, poi, che hanno concretamente sollevato dubbi in merito alla sottoponibilità degli interessi moratori ai meccanismi dei tassi soglia, evidenziando soprattutto la disomogeneità delle soglie di usura rispetto ai tassi di mora. Al più, ove questi ultimi debbano effettivamente rispettare i meccanismi di cui alla l.108/1996, andrà individuata un’autonoma (e più elevata) soglia, che tenga conto di quella maggiorazione media rilevata da Bankitalia e riportata al punto 4 dei decreti ministeriali trimestrali (2,1%).

Tali Tribunali hanno effettivamente individuato una “terza via”<sup>25</sup>, cercando di risolvere pragmaticamente la questione, tenuto conto che la base di calcolo del tasso soglia (il TEGM) non ricomprende il valore medio dei tassi di mora praticati dagli operatori creditizi. In termini aritmetici, il raffronto sarebbe altrimenti operato tra entità non omogenee e/o comunque difficilmente comparabili.

---

<sup>22</sup> Sul *web* in <http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-ancora-un-no-alla-tesi-della-sommatoria-degli-interessi-moratori-con-i-corrispettivi.html>;

<sup>23</sup> Sul *web* in <http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-ecco-le-regole-che-disciplinano-l-interesse-di-mora.html>;

<sup>24</sup> Sul *web* in <http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-divieto-di-sommatoria-del-tasso-di-mora-al-tasso-di-leasing.html>;

<sup>25</sup> Conformemente può citarsi la più risalente decisione del Trib. Torino, 3.11.2006, in *Contratti*, 2007, 679;

## **8.2. I DUBBI IRRISOLTI E LE DIVERSE PROSPETTAZIONI SULLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI MORATORI**

Nonostante la giurisprudenza di legittimità dominante sia concorde nel prestare adesione a quel dato normativo apparentemente incontrovertibile (gli interessi promessi e convenuti “*a qualunque titolo*”), può ritenersi che vi siano ancora ampi margini per prospettare l’inconfigurabilità della natura usuraria degli interessi moratori, analizzando alcuni elementi sfuggiti al vaglio dalla Suprema Corte (evidentemente perché fuori dal *thema decidendum* dei singoli casi all’attenzione degli Ermellini), ovvero ritenuti ininfluenti, ma rilevanti ai fini della presente analisi.

È indubbio che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori assolvono a due funzioni differenti.

I primi remunerano il capitale dato a prestito, mentre i secondi hanno una chiara funzione risarcitoria, in quanto fissano l’importo dovuto al creditore nell’interesse reciproco del creditore medesimo e del debitore.

L’art.644, quarto comma, c.p. ne tiene certamente conto quando afferma che: “*per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*”.

Emerge come, sin dal suo dettato originario, la legge antiusura abbia fatto riferimento alla repressione dell’eccessività degli elementi “remuneratori” di un prestito.

Basterà riflettere sulla natura giuridica degli interessi moratori, per comprendere come questi non costituiscano affatto una “remunerazione”, ma siano in realtà una pre-liquidazione del danno da (eventuale) inadempimento. Essi, in altri termini, si

atteggiano a determinazione del potenziale danno da inadempimento e sono dovuti non “in corrispettivo di una prestazione” ma a fronte dell’inadempimento all’obbligo di restituire, per cui non possono essere inclusi nella classe degli interessi usurari<sup>26</sup>.

Si è sostenuto in dottrina e, indirettamente, nella giurisprudenza di legittimità a cui sopra si è fatto accenno, che, in realtà, la legge di interpretazione autentica (Art.1, D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito in legge 28.02.2001 n.24)<sup>27</sup> abbia inteso riferire l’inciso “*a qualunque titolo*” non più alle remunerazioni ma agli interessi *tout court*, così palesando la volontà del legislatore di includere ogni interesse convenuto (anche a titolo di mora) nei meccanismi della disciplina antiusura.

Tale tesi non sembra però aver convinto parte della giurisprudenza. In particolare, recentemente il Tribunale di Brescia (dott.ssa Carla D’Ambrosio, 24.11.2014)<sup>28</sup> ha affermato che le caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all’eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano la maggiore onerosità degli stessi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e la loro esclusione dal conteggio del TEG. La sola locuzione “a qualunque titolo” (contenuta nell’art. 1, comma I del DL 394/2000 di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p.) non pare sufficiente a giustificare l’applicazione estensiva della norma agli interessi moratori.

In altri termini, l’espressione “*a qualunque titolo*” contenuta nella normativa di interpretazione autentica del 2000-2001 non può inequivocabilmente esprimere la volontà del legislatore di assoggettare ad un unico criterio valutativo interessi

---

<sup>26</sup> Cfr., *amplius*, TAORMINA, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato in i Contratti*, 1/2014 p. 85;

<sup>27</sup> A mente della quale: “*ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 644 codice penale e dell’art. 1815 secondo comma codice civile si intendono usurari gli interessi nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*”.

<sup>28</sup> Sul web in <http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-gli-interessi-moratori-non-devono-essere-raffrontati-al-tasso-soglia.html>

corrispettivi ed interessi di mora, giacché troppi sono gli elementi a sfavore di tale opzione ermeneutica, e soprattutto perché la locuzione è mutuata da quell'inciso "a qualsiasi titolo" contenuto nell'art. 644 quarto comma c.p., che individua solo gli elementi da tener in considerazione ai fini della individuazione del tasso soglia e che va concretamente posta in relazione alle modalità di attuazione del precetto normativo.

Nonostante la lettura datane dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte, in definitiva, resta da valutare se la disposizione dell'art. 644 c.p., comma quarto<sup>29</sup>, nel senso apparentemente chiarito dalla successiva legge di interpretazione autentica<sup>30</sup> sia effettivamente riferibile anche agli interessi moratori, dovendosi rilevare, in senso contrario, che la formulazione letterale dell'articolo continua a fare esplicito ed esclusivo riferimento agli interessi od altri vantaggi pattuiti o conseguiti a fronte della "prestazione di denaro o di altra utilità" (v. *ivi*, I° co.) ed ai costi connessi "all'erogazione del credito" (v. *ivi*, IV° co.) e che l'inciso "a qualunque titolo" contenuto nella legge di interpretazione autentica non è inequivocabilmente riferito alla natura (corrispettiva o moratoria) degli interessi convenuti dalle parti, ben potendosi interpretare come inteso a sanzionare qualunque modalità di pattuizione di interessi corrispettivi *ultra legem*, tale essendo l'oggetto della norma interpretata.

## **9. LA POSIZIONE DELL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO**

Gli orientamenti assunti negli ultimi anni dall'Arbitro Bancario Finanziario si discostano notevolmente dalla giurisprudenza di legittimità, sottolineando, sia la diversità di funzione tra le due diverse categorie di interessi, sia il favore della

---

<sup>29</sup> Art. 644, comma quarto, c.p. - "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

<sup>30</sup> D.L. 324/2000, conv. in legge con modificazioni nella L. 24 del 2001 (di interpretazione autentica dell'art.1815 c.c.) - Art. 1, comma primo - "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

normativa comunitaria verso forme di liquidazione forfetaria del danno da ritardato pagamento<sup>31</sup>.

In buona sostanza, sia i Collegi territoriali che il Collegio di coordinamento dell'ABF seguono una linea tendenzialmente contraria alla inclusione degli interessi moratori nel fenomeno dell'usura, nonché alla semplice operazione di cumulo aritmetico di cui si è già detto *supra*.

Tra le pronunce più rilevanti, la decisione del Collegio di Napoli del 5.12.2013 n.125<sup>32</sup>, a mente della quale *“in materia di usura bancaria, gli interessi moratori non possono venire rapportati al c.d. tasso soglia. L'interesse moratorio non concorre in alcun modo nella rilevazione periodica e, quindi, nella formazione del c.d. tasso soglia. Oltre ad essere espressamente esclusi dal calcolo del TEGM, infatti, questi si pongono su un piano profondamente diverso rispetto agli interessi corrispettivi e non sono determinanti nella concessione del credito. Infatti, il dato testuale contenuto nell'art.1 del d.l. 29.12.2000, n.394 (conv. dalla l.28.02.2001, n.24) per il quale, ai fini dell'usura, si fa riferimento agli “interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promossi o convenuti, a qualunque titolo” non può cancellare il forte legame che esiste tra erogazione del credito ed usura e, soprattutto, non può snaturare la funzione degli interessi moratori”*.

Successivamente è stato il Collegio di Coordinamento a “dettare la linea”, con la decisione del 28.03.2014 n.1875<sup>33</sup>, ribadendo che gli interessi corrispettivi e quelli di mora non si cumulano al fine della valutazione di usurarietà di un contratto di finanziamento, per la loro diversità ontologica e funzionale, costituendo i primi la

---

<sup>31</sup> Cfr., *amplius*, SERRAO D'AQUINO, *Interessi moratori ed usura*, sul web in [webmagazine.unitn.it](http://webmagazine.unitn.it);

<sup>32</sup> In web su [www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-tasso-di-mora-escluso-dal-teg-non-essendo-determinante-nella-concessione-del-credito.html](http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-tasso-di-mora-escluso-dal-teg-non-essendo-determinante-nella-concessione-del-credito.html)

<sup>33</sup> Sul web in [www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-gli-interessi-moratori-usurai-vanno-sanzionati-a-norma-dell-art-1384-cc-in-quanto-debito-risarcitorio.html](http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-gli-interessi-moratori-usurai-vanno-sanzionati-a-norma-dell-art-1384-cc-in-quanto-debito-risarcitorio.html)

misura di remunerazione del capitale concesso in credito (e, per quanto qui interessa, di rimborso dei connessi costi) e i secondi quella del risarcimento del danno, dovuto in caso di inadempimento del conseguente obbligo restitutorio, come conferma la stessa rubrica dell'art.1224 cc.

Seguendo il ragionamento dell'inclusione nel TEG dei soli elementi di costo rilevati periodicamente da Bankitalia, l'ABF addiviene poi alla conclusione che gli interessi di mora sfuggano al sistema delle soglie di usura.

D'altronde, tale tesi ben si sposa con una notazione di ordine "sistematico", avuto riguardo alla specifica disciplina della riduzione della clausola penale di cui all'art.1384 c.c.

Lasciando alla disciplina antiusura il compito di sanzionare l'eccessività degli elementi remunerativi di un prestito, infatti, il mutuatario non resta sfornito di tutela a fronte della eventuale eccessività degli elementi risarcitori e/o sanzionatori, quali appunto gli interessi di mora, che possono venir ricondotti ad equità dal giudice, senza che si addivenga alla diversa (e incongrua) sanzione ex art.1815, secondo comma, c.c.

In definitiva l'ABF insiste sulla natura risarcitoria degli interessi moratori e tale natura non può che far propendere per un'irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione della legge n.108/1996, che invece è volta a colpire le voci di costo un prestito che costituiscano, direttamente o indirettamente, la "remunerazione" del capitale.

L'iniquità della mora, dunque, va "corretta" attraverso l'ordinario rimedio della riduzione della penale ex art.1384 c.c., per l'applicazione del quale il Giudice potrà anche eventualmente assumere come parametro di riferimento le soglie di

usura (coerentemente aumentate tenendo conto della maggiorazione media a titolo di mora, pari al 2,1%, rilevato dalla Banca d'Italia stessa).

Attraverso tale ricostruzione, il sistema conserva una certa “coerenza”, nella misura in cui gli interessi moratori pattuiti in un contratto di finanziamento dovranno comunque, direttamente o indirettamente (quale che sia il rimedio codicistico specificamente utilizzabile dal cliente), risultare non eccessivi rispetto alle soglie di usura, ferma restando la necessità di valutare autonomamente tassi corrispettivi e tassi di mora, soprattutto con riferimento agli effetti della loro usurarietà (e/o eccessività), con la conseguenza che l'usurarietà derivante dall'applicazione della mora non comporterà la nullità dell'intera componente feneratizia ma, al più, una riconduzione degli interessi dovuti entro la soglia, giungendo per questa via a soluzione analoga a quella già applicata in giurisprudenza con riguardo alla discussa categoria dell'usura sopravvenuta.

Se per un attimo si pone mente al fatto che l'applicazione degli interessi di mora è comunque – in via eventuale – legata ad un comportamento proprio del mutuatario che, deliberatamente o meno, si sottrae al corretto adempimento delle obbligazioni assunte, la soluzione prospettata assume un certo equilibrio complessivo (ed, in un certo senso, una sostanziale equità), tenendo conto che la normativa antiusura – qui analizzata soprattutto negli aspetti della sanzione civilistica di cui all'art.1815, secondo comma, c.c. – è assai severa soprattutto per quanto riguarda le sanzioni di ordine penale.

Si ricordi, inoltre, che il mutuante non può “profittare” del fatto che – così configurati – gli interessi di mora “sfuggano” ai limiti di cui ai decreti trimestrali antiusura, in quanto, qualora dovesse pattuire interessi moratori eccessivi nella consapevolezza che il proprio mutuatario versi in una condizione di difficoltà economica (e non sia cioè in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, con la certezza che potrà conseguire l'elevata mora pattuita),

soccorre comunque l'applicazione della residuale categoria dell'usura soggettiva, di cui all'art.644, terzo comma cpv. c.p..

## **10. LA DISCIPLINA DELL'AZIONE RELATIVA AL “MAGGIOR DANNO”**

Se l'applicazione degli interessi moratori trova la sua causa “immediata” nell'inadempimento del mutuatario, l'analisi sistematica non può prescindere dall'analisi delle norme che disciplinano i danni da inadempimento (con particolare riferimento alle obbligazioni pecuniarie).

In tal senso, punto di partenza è l'art. 1218 c.c.<sup>34</sup>, il quale obbliga il debitore ad eseguire esattamente la propria prestazione, pena il risarcimento del danno arrecato al creditore.

A mente dell'art.1223 c.c.<sup>35</sup>, il risarcimento deve comprendere la perdita subita dal creditore (danno emergente) ed il mancato guadagno (lucro cessante).

In materia di obbligazioni pecuniarie, poi, l'art. 1224, secondo comma, c.c.<sup>36</sup> prescrive che il creditore che non abbia pattuito la misura degli interessi moratori, abbia diritto alla corresponsione degli interessi legali, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno.

Ragionando *a contrario*, si addivene ad una qualificazione degli interessi moratori – come già visto *supra* per tramite della giurisprudenza di merito citata – in termini di pre-liquidazione del danno da (eventuale) inadempimento (o

---

<sup>34</sup> **Art. 1218 c.c. Dell'inadempimento delle obbligazioni** – “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”

<sup>35</sup> **Art.1223 c.c. Risarcimento del danno** – “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

<sup>36</sup> **Art. 1224, II co., c.c. - Danni nelle obbligazioni pecuniarie** – “Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento”.

ritardato adempimento). In altri termini, le parti convengono in anticipo la misura dell'eventuale risarcimento dovuto al creditore.

Se questa è la funzione degli interessi moratori, può introdursi un parallelo di ordine processualcivilistico, utile a fornire una risposta al quesito della rilevanza degli interessi moratori per la disciplina antiusura.

L'esempio concreto è il seguente:

- a) si ponga il caso di un contratto di finanziamento in cui siano pattuiti esclusivamente gli interessi corrispettivi e non quelli moratori;
- b) si consideri poi che, in un ipotetico periodo storico, il "maggior" danno da inadempimento (correntemente equiparato al danno da svalutazione monetaria) risulti particolarmente rilevante, per effetto di un elevatissimo tasso di inflazione (esempio: uscita dell'Italia dal sistema monetario unico europeo);
- c) si dia il caso in cui il creditore mutuante agisca giudizialmente per la restituzione del capitale, degli interessi corrispettivi e del maggior danno *ex art.* 1224, secondo comma c.c..

Orbene, nel caso appena prospettato, ci si può chiedere se il giudice che si trovi a dover operare la liquidazione del danno da inadempimento (e del "maggior danno" dovuto ai sensi dell'art.1224 c.c.) sia tenuto rispettare il limite stabilito dalla legge 108/1996, pari al tasso soglia di cui ai decreti ministeriali, quale parametro legale, oltre il quale il risarcimento debba ritenersi "usurario".

La risposta più probabile a tale interrogativo, in assenza di previsioni normative espressamente contrarie – almeno all'interno della speciale normativa antiusura – è che il giudice, nella liquidazione del maggior danno, non debba ritenersi vincolato al rispetto della soglia di usura, in quanto il legislatore, con la riforma *ex lege* 108/1996, non ha modificato l'art.1224 c.c., lasciando inalterata la disciplina del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie.

Se il creditore, dunque, ha la possibilità di conseguire la liquidazione del “*maggior danno*” (lucro cessante e danno da svalutazione monetaria) in un importo superiore al limite massimo del tasso soglia, non si vede perché – in sede di pre-liquidazione del danno, attraverso la pattuizione dell’interesse moratorio – tale facoltà debba essere preclusa e/o contenuta nei limiti del tasso soglia<sup>37</sup>.

Tale osservazione porterebbe ad avallare la tesi, già approfondita *supra*, della irrilevanza degli interessi moratori ai fini della applicazione della normativa antiusura.

## **11. IL RAPPORTO TRA GLI INTERESSI LEGALI DI MORA E GLI INTERESSI USURARI**

Analizzate le ragioni ostative – logicamente e giuridicamente – alla sottoposizione degli interessi moratori alla disciplina antiusura, si viene al punto chiave della presente analisi.

Con la riforma dell’art.1284 c.c., il legislatore ha infatti introdotto una normativa che, ove si aderisse l’orientamento ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.350/2013, genererebbe un insolubile e paradossale antinomia con l’impianto normativo antiusura, per le ragioni che seguono.

Come già anticipato *supra*, il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 (in G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto il nuovo tasso d’interesse legale di mora per i crediti “litigiosi”, in buona sostanza estendendo le sanzioni relative all’inadempimento nelle transazioni commerciali a qualsivoglia obbligazione oggetto di contenzioso.

---

<sup>37</sup> Il ragionamento è stato già sviluppato in DE SIMONE-CATURANO, *Usura bancaria: il “dilemma” degli interessi moratori*, in *Gazzetta forense*, 2014 fasc.3, pp. 33 e ss.

Nella specie, il nuovo art. 1284, quarto comma, c.c., attualmente prevede che: “*se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*”.

Si rammenta poi che, nell’ambito delle transazioni commerciali, il legislatore ha perfino introdotto la nullità delle clausole determinative dell’interesse di mora, ove gravemente inique per il creditore.

Se, nell’ambito della disciplina antiusura, il creditore (*rectius*, il soggetto o l’ente erogatore del credito) è correttamente e fortemente limitato nella sua facoltà di “imporre” (specie quando assume i connotati di contraente forte) tassi d’interesse eccessivi, nella disciplina delle transazioni commerciali ed, ora, nella disciplina degli interessi dovuti dal momento della presentazione della domanda giudiziale, il creditore è “tutelato” quale soggetto “debole” rispetto all’inadempimento del debitore, tentando di accordare – *ex post* – un equo ristoro per il danno subito.

In tal senso, è evidente che gli interessi di mora (che siano convenzionali ovvero legali) assumono una qualificazione del tutto peculiare e differente rispetto alle remunerazioni, alle spese, alle commissioni ed agli altri vantaggi ai quali la normativa antiusura riconnette le pesanti sanzioni dell’art.644 c.p. e la nullità della clausola feneratoria di cui all’art.1815, secondo comma, c.c..

*De jure condito*, tuttavia, nell’ottica civilistica è d’uopo ragionare come se l’ordinamento fosse di per sé un sistema coerente, risolvendone le eventuali antinomie.

Orbene, assoggettando la disciplina degli interessi moratori convenzionali al rispetto delle soglie di usura, una simile coerenza risulta fortemente minata.

Basterà porre mente all'andamento dei tassi legali di mora per le transazioni commerciali, riportati nella tabella di seguito.

TASSI LEGALI DI MORA <sup>38</sup>					
T BCE	M	T	M	TMS	RILEVAZIONE SEMESTRE
3,35	7	10,35	2	12,35	1° luglio-31 dicembre 2002
2,85	7	9,85	2	11,85	1° gennaio-30 giugno 2003
2,10	7	9,1	2	11,1	1° luglio - 31 dicembre 2003
2,02	7	9,02	2	11,02	1° gennaio - 30 giugno 2004
2,01	7	9,01	2	11,01	1° luglio-31 dicembre 2004
2,09	7	9,09	2	11,09	1° gennaio-30 giugno 2005
2,05	7	9,05	2	11,05	1° luglio-31 dicembre 2005
2,25	7	9,25	2	11,25	1° gennaio-30 giugno 2006
2,83	7	9,83	2	11,83	1° luglio-31 dicembre 2006
3,58	7	10,58	2	12,58	1° gennaio-30 giugno 2007
4,07	7	11,07	2	13,07	1° luglio-31 dicembre 2007
4,20	7	11,2	2	13,2	1° gennaio-30 giugno 2008
4,10	7	11,1	2	13,1	1° luglio-31 dicembre 2008
2,50	7	9,5	2	11,5	1° gennaio-30 giugno 2009
1	7	8	2	10	1° luglio-31 dicembre 2009
1	7	8	2	10	1° gennaio-30 giugno 2010
1	7	8	2	10	1° luglio - 31 dicembre 2010
1	7	8	2	10	1° gennaio-30 giugno 2011
1,25	7	8,25	2	10,25	1° luglio - 31 dicembre 2011
1	7	8	2	10	1° gennaio - 30 giugno 2012
1	7	8	2	10	1° luglio - 31 dicembre 2012
0,75	8	8,75	2	10	1° gennaio - 30 giugno 2013
0,50	8	8,5	2	10	1° luglio - 31 dicembre 2013
0,25	8	8,25	2	10	1° gennaio - 30 giugno 2014
0,15	8	8,15	2	10,15	1° luglio - 31 dicembre 2014

Orbene, il “picco” del tasso legale di mora si è raggiunto nel primo semestre 2008 (11,20% per i **crediti ordinari** e il 13,20% per i **crediti relativi a prodotti alimentari deteriorabili**).

<sup>38</sup> **Legenda**

T BCE= TASSO BANCA CENTRALE EUROPEA

M= MAGGIORAZIONE CREDITI ORDINARI

MS= MAGGIORAZIONE MASSIMA sui prodotti alimentari deteriorabili fino al 31/12/2012 e prodotti agricoli e alimentari a far data dal 1/1/2013

T= TOTALE

TMS= TOTALE MAGGIORAZIONE MASSIMA

Operando un parallelo approssimativo (giacché i tassi effettivi globali medi sono trasfusi in decreti ministeriali trimestrali, mentre i tassi legali di mora sono rilevati semestralmente) si può agevolmente riscontrare che, nel trimestre gennaio-marzo 2008, si registravano i seguenti tassi soglia:

<b>TABELLA RELATIVA ALLA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTI GLOBALI MEDI</b>			
<b>CATEGORIA DI OPERAZIONE</b>	<b>CLASSI DI IMPORTO</b>	<b>TASSI MEDI</b>	<b>TASSO SOGLIA</b>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	13,00	19,5
	oltre 5.000	9,84	14,76
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	7,35	<b>11,025</b>
FACTORING	oltre 5.000	6,63	<b>9,945</b>
	fino a 50.000	7,22	<b>10,83</b>
	oltre 50.000	6,53	<b>9,795</b>
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE		10,25	15,375
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	16,89	25,335
	Oltre a 5.000	12,38	18,57
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)	Fino 5.000	17,27	25,905
	Oltre a 5.000	10,34	15,51
LEASING	fino a 5.000	11,29	16,935
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,37	14,055
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,21	12,315
	oltre 50.000	6,87	<b>10,305</b>
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,21	24,315
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,82	25,23
	oltre 5.000	10,66	15,99
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	a tasso fisso	6,08	<b>9,12</b>
	tasso variabile	5,75	<b>8,625</b>

Ciò che emerge in maniera lampante è che il tasso legale di mora per le transazioni commerciali (anche senza tener conto il valore più elevato per i crediti relativi a prodotti alimentari e o deteriorabili) è stato alla soglia antiusura per 4 delle 9 categorie di operazioni creditizie<sup>39</sup> registrate da Bankitalia.

<sup>39</sup> Precisamente, per la categoria *Leasing* il discorso vale solo per le operazioni di finanziamento superiori ad euro 50.000,00.

Ebbene, se nel sistema previgente rispetto alla riforma dell’art.1284 c.c. tale osservazione poteva prestarsi all’obiezione che le due discipline hanno ambiti applicativi differenti e che le soglie di usura mirano a limitare – in termini comuni – il “guadagno” del creditore da un prestito di danaro (che sia nella forma del mutuo o delle altre operazioni elencate dagli stessi D.M. trimestrali), non applicandosi alle obbligazioni pecuniarie nascenti da altre fonti (es. forniture di merci), l’attuale disciplina porta a superare agevolmente tale obiezione, diversamente palesandosi un paradosso insolubile.

La formulazione del quarto comma dell’art.1284 c.c. emergente dal D.L. n. 132/2014, infatti, non restringe il proprio ambito applicativo, riferendosi genericamente al momento in cui è proposta domanda giudiziale, la quale potrebbe ben aver ad oggetto un rapporto di mutuo e/o altro rapporto sottoposto all’applicazione della normativa antiusura<sup>40</sup>.

In altri termini, è lecito chiedersi, alla luce del nuovo comma quarto dell’art.1284 c.c., il motivo per il quale il creditore (mutuante) che non abbia pattuito il tasso di mora possa conseguire, in sede giudiziale, un interesse di mora “legale” superiore alla soglia di usura, mentre analogo risultato non possa ottenere – per effetto dell’applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi di mora – in sede di pattuizione della mora, quando cioè predetermina il danno da inadempimento.

È possibile che il richiamo del legislatore al tasso legale di mora determini una sorta di “usura legale”, ove, con riferimento alle controversie relative a prestiti di danaro, si verifichi il superamento delle soglie individuate dai D.M. trimestrali?

Sempre ragionando in termini di completezza e di coerenza dell’ordinamento, a tale quesito non può che darsi risposta negativa e la soluzione andrà individuata

---

<sup>40</sup> La formulazione della norma in termini generali è, in verità, conforme ad un senso di giustizia sostanziale, se si pensa che nella prassi commerciale, una fornitura di merce con pagamento differito rappresenta – *lato sensu* – una sorta di concessione di credito, ma è comunque sottratta all’ambito applicativo della legge 108/96.

su base differente, giungendo alla conclusione che il legislatore abbia voluto definitivamente chiarire che la natura risarcitoria dell'interesse di mora ne giustifica (sia che si tratti di interesse legale che di interesse convenzionale, pena altrimenti un'ulteriore contraddizione in termini) l'esclusione dalla disciplina antiusura e dal suo sistema di soglie e di sanzioni.

D'altronde, altra soluzione non può prospettarsi, se si analizzano i dati relativi alle soglie vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge 162/2014 (di conversione del D.L. 132/2014), qui di seguito riportate evidenziando le categorie per le quali il tasso legale di mora massimo risulta superiore alle soglie di usura.

TABELLA RELATIVA ALLA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTI GLOBALI MEDI <sup>(41)</sup>				
CATEGORIA DI OPERAZIONE	CLASSI DI IMPORTO	TM	TS	TLMM
FACTORING	oltre 50.000	4,54	9,7750	10,15
LEASING immobiliare	tasso variabile	4,63	9,7875	
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	Tasso fisso	4,85	10,0625	
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	tasso variabile	3,66	8,5750	

In tale sistema, se è lo stesso legislatore ad imporre tassi legali di mora superiori alle soglie, non può che superarsi l'orientamento di Cass.350/2013 (e conformi).

Infatti, come può immaginarsi che, ad esempio, un contratto di *factoring* al quale acceda un interesse moratorio superiore alla soglia integri una fattispecie usuraria (con la conseguente applicazione delle pesanti sanzioni dell'art.644 c.p.), se il creditore che non abbia pattuito l'interesse di mora ha la possibilità di conseguire **lecitamente** un interesse usurario in sede giudiziale, con l'applicazione dell'art.1284, quarto comma, c.c.?

Il fatto che il legislatore, nell'introdurre il quarto comma dell'art.1284 c.c., non sia affatto posto il problema di un coordinamento con la disciplina antiusura può

<sup>41</sup> **Legenda:**

TM = TASSI MEDI

TS= TASSO SOGLIA

TLMM= TASSO LEGALE MORA MASSIMO

spiegarsi solo in questi termini: con il D.L. 132/2014, si è semplicemente messo un punto fermo sulla natura risarcitoria degli interessi di mora (confermando la tesi di chi già sosteneva che “pre-liquidare l’ammontare del danno non muta la natura giuridica del debito risarcitorio”<sup>42</sup>), mentre la disciplina antiusura non può che continuare ad applicarsi (così come era stata congegnata fin dalle origini!) per limitare l’eccessività delle componenti remuneratorie dei prestiti di denaro, senza che abbiano rilievo a tal riguardo (perché, semplicemente, il legislatore non vi ha mai, sin dal principio, dato rilievo) l’eccessività delle componenti risarcitorie o, in altri termini, degli interessi di mora.

La tutela del debitore, in questi termini, non sarà di certo affievolita, atteso che la giurisprudenza ha già più volte riconosciuto che l’usurarietà della mora, ove gli interessi corrispettivi siano lecitamente pattuiti, non inficia la debenza di questi ultimi, ovvero la misura degli interessi moratori va ridotta entro la soglia stessa, applicando i principi sviluppati in materia di usura sopravvenuta. D’altro canto, il debitore avrà poi comunque la possibilità di conseguire una riduzione della penale ex art.1384 c.c., ma il sistema giunge finalmente ad avere una sua coerenza, superando tutte le incongruenze relative alla assimilazione di elementi ontologicamente e funzionalmente differenti ed al raffronto tra valori disomogenei (del problema si è ampiamente parlato *supra*).

Detto altrimenti, il nuovo quarto comma dell’art.1284 c.c. non rappresenta affatto una contraddizione rispetto alla normativa antiusura, bensì fornisce un ulteriore chiarimento sugli ambiti applicativi che il legislatore ha (probabilmente da sempre) assegnato a quest’ultima.

## **12. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE**

L’incertezza della normativa resta comunque devastante.

---

<sup>42</sup> Sul punto cfr. Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, decisione n. 1875/2014 – sul web in <http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-gli-interessi-moratori-usurai-vanno-sanzionati-a-norma-dell-art-1384-cc-in-quanto-debito-risarcitorio.html>

Il legislatore del '96 coltivò la pia illusione che il passaggio da un sistema soggettivo a criteri oggettivi di rilevazione dell'usura potesse garantire accertamenti più rapidi e sottrarre discrezionalità agli organi giudicanti.

I problemi applicativi che ne sono derivati, sia sotto l'aspetto tecnico che sul fronte squisitamente giuridico, hanno sancito il fallimento di quel progetto, almeno nella misura in cui, spesso, su alcune questioni si è generato il caos giudiziario.

Sul fronte della rilevanza degli interessi di mora, la sentenza di legittimità n.350/2013 non ha certo chiarito il quadro, contribuendo semmai ad arricchirlo di dubbi.

Alle ragioni per le quali gli interessi moratori dovrebbero essere esclusi dalla valutazione dell'usura oggettiva<sup>43</sup>, tuttavia, il D.L. 132/2014 ne ha aggiunta una ulteriore, esemplificata nell'apparente antinomia di cui *supra*, non potendo gli stessi interessi essere oggetto di una duplice valutazione, a seconda che il legislatore abbia inteso guardare al creditore nella sua posizione “debole” o “forte”.

Sulla base di quanto esposto, i tempi potrebbero essere maturi per un *revirement* della Suprema Corte.

*L'articolo è stato redatto con la collaborazione del Centro Studi “Ex Parte Creditoris”.*

---

<sup>43</sup> Sul punto cfr. *amplius*, DE SIMONE – CATURANO, *op.cit.*, *passim*.